



Ministero dell'Interno

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Scheda di sintesi

Data di svolgimento della rilevazione

Dal 8/02/2016 al 19/02/2016

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

- Esame delle comunicazioni rese dal Responsabile della trasparenza in merito alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati sulla corretta pubblicazione dei dati nelle materie oggetto della rilevazione, nonché della documentazione inviata;
- contatti diretti con il Responsabile della trasparenza e consultazione della banca dati nazionale contratti pubblici dell'ANAC;
- verifica del sito istituzionale dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

In generale può farsi rinvio alla griglia di monitoraggio.

Relativamente alla tematica degli incarichi di consulenza o di collaborazione, effettuati i dovuti approfondimenti anche con l'ausilio del Responsabile per la trasparenza dell'Agenzia, è emersa l'esistenza negli organi preposti di una evidente situazione di incertezza interpretativa che non ha consentito di esprimere un giudizio di corretta ottemperanza alle disposizioni di riferimento in materia di trasparenza. Pertanto al momento con la sigla n/a è stata espressa una valutazione sospensiva di ogni giudizio. Si premette che, secondo le indicazioni rese dall'ANAC con apposita FAQ, "l'art. 15 del D. L.vo n. 33/2013 prevede che le amministrazioni pubblichino i dati relativi a tutti gli incarichi anche di collaborazione e di consulenza conferiti. Tenuto conto della eterogeneità di detti incarichi, è rimessa a ciascuna amministrazione" (nella specie all'Agenzia) "l'individuazione delle fattispecie non riconducibili alle categorie" di detti incarichi, "dandone adeguata motivazione". Nel caso di specie, l'Agenzia ha pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del proprio sito istituzionale di non aver conferito incarichi di collaborazione e consulenza ai sensi del citato art. 15, specificando peraltro di aver pubblicato alla voce "Altri contenuti" della medesima sezione, gli elenchi dei "coadiutori" dell'ANBSC, nominati ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D. L.vo n. 159/2011. Gli elenchi consistono in liste di nomi accompagnati da codice fiscale e partita IVA. A richiesta di chiarimenti da parte di questo OIV, il Responsabile per la trasparenza ha precisato che l'opzione per tale forma di pubblicazione è scaturita dalla necessità di contemperare gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni previsti dal D. L.vo n. 33/2013 con il rispetto delle previsioni normative in tema di pubblicità degli incarichi conferiti agli amministratori giudiziari riportate nell'art. 3, comma 2, del decreto del Ministero della Giustizia, emanato di concerto con il MEF e il M.I.S.E., n. 160 del 19 settembre 2013. Secondo le dichiarazioni rese dal Responsabile per la Trasparenza, quest'ultima normativa sarebbe applicabile ai coadiutori nominati dall'Agenzia in base alle previsioni del citato art. 38, comma 3, che, per quanto riguarda i compensi da erogare, fa espresso riferimento alle modalità previste per l'amministratore giudiziario. L'Agenzia ha segnalato che sulla tematica dei dati concernenti gli amministratori giudiziari sono stati chiesti specifici chiarimenti all'ANAC con nota 7466 del 4 marzo 2014 e che si sarebbe in



Ministero dell'Interno

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

attesa di determinazioni. Dall'esame della normativa richiamata, l'OIV ha preso atto che i suindicati incarichi di coadiutore possono essere conferiti ad amministratori giudiziari nominati dal tribunale e che l'Albo degli amministratori giudiziari prevede una parte riservata nella quale sono inseriti gli incarichi ricevuti, con specifica indicazione dell'autorità che ha conferito l'incarico, la data di conferimento e di cessazione, gli acconti e il compenso finale ricevuti.

E' necessario che siano assunte conseguenti chiare valutazioni di merito sulla natura giuridica degli incarichi conferiti ai c.d. coadiutori e sulla disciplina da applicarsi per le finalità di cui al D. L.vo n. 33.

Roma, 22 febbraio 2016